

Avviso pubblico per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per la presentazione di nuove domande di iscrizione. (GU n.100 del 21-12-2012)

Si rende noto che, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti già iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali formato in sede di prima applicazione del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012, sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del citato regolamento, a pena di cancellazione dall'elenco.

Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l'inserimento nel predetto elenco dei revisori dei conti degli enti locali da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso art. 3 del predetto regolamento.

Potranno presentare domanda di inserimento nell'elenco i soggetti interessati che siano residenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario e della regione Sardegna.

1. Termine utile per la presentazione delle domande.

Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l'iscrizione nell'elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine, si fa riferimento alla data di trasmissione della domanda che dovrà avvenire per posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale con le modalità di seguito indicate. Ove il predetto termine venga a scadere in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al giorno seguente non festivo. **(21.01.2013)**

2. Requisiti per la presentazione.

Circa i requisiti, si richiama quanto prescritto dall'art. 3 del regolamento; in proposito si rammenta che:

la citata disposizione regolamentare non richiede più l'avvenuta presentazione di aver avanzato precedentemente richiesta di svolgere l'incarico di revisore dei conti di un ente locale; tale richiesta era necessaria solo nella fase di prima applicazione del regolamento; **i crediti formativi validi sono quelli che hanno ricevuto la condivisione dei programmi formativi da parte del Ministero dell'interno**; il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti presso enti locali, richiesto per l'inserimento nelle fasce 2 e 3 dell'elenco, deve riferirsi ad incarichi svolti presso enti locali, come individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia presso comuni, province, comunità montane e unioni di comuni.

In caso di soggetto iscritto sia al registro dei revisori legali che all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell'iscrizione con maggiore anzianità.

3. Modalità di presentazione.

Le domande vanno presentate al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.

La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito Internet della Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo: <http://finanzalocale.interno.it>, attraverso la selezione del link denominato: «Elenco revisori enti locali», acquisendo preliminarmente la password per poter accedere alla compilazione del modello (fase di registrazione al sistema). I soggetti che sono in possesso della

Art. 3 D.M. 15.02.2012 n. 23

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali di cui al precedente articolo 1, comma 3, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4 per la fase di prima applicazione.

2. Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano

stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

3. Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni;

c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano

stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

4. Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano

stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.

5. Il Ministero dell'interno può organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi.

password acquisita in sede di precedente registrazione al sistema, dovranno utilizzare la password già in possesso.

I soggetti che hanno già ottenuto iscrizione, ai fini del mantenimento nell'elenco, dovranno comprovare il permanere dei requisiti previsti dall'art. 3 del citato regolamento ivi compreso il conseguimento, nel periodo 1° gennaio 2012-30 novembre 2012, di almeno dieci crediti formativi previsti dalla normativa, nonché aggiornare altri dati già precedentemente inseriti qualora siano intervenute variazioni, attraverso l'invio della domanda con le modalità suddette.

Una volta conclusa la compilazione del modello nei dati richiesti, sarà possibile generare un file contenente i dati della domanda, in formato xml, che il richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere dalla casella di posta elettronica certificata indicata al momento dell'accesso al sistema.

Dopo l'avvenuta trasmissione i richiedenti riceveranno, oltre alle ordinarie ricevute di accettazione e consegna proprie della posta elettronica certificata, una terza mail proveniente da finanzalocale.prot@interno.it di comunicazione circa il buon esito dell'acquisizione della domanda o dell'eventuale non avvenuta acquisizione con relativo messaggio di errore. Nel caso che la sola ricevuta di consegna della domanda, tramite posta elettronica certificata, non è sufficiente a comprovare la regolare trasmissione, per la quale è necessario aver ricevuto la predetta comunicazione di buon esito della stessa.

Nella compilazione della domanda sarà richiesto di dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo di questa Amministrazione, previsti dagli articoli 76 e 71 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alle istruzioni guidate presenti sul predetto indirizzo Internet anche in forma audio-video.

4. Verifiche e iscrizione nell'elenco, estrazione dei nominativi dall'elenco.

La corretta presentazione delle domande (anche di quelle dei soggetti già iscritti in precedenza nell'elenco) è condizione necessaria ma non sufficiente per l'iscrizione, la quale avverrà solo a seguito delle verifiche circa la conformità di tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

Dall'elenco così formato, verranno estratti i nominativi degli organi di revisione economico-finanziaria. Per ogni componente verranno, in particolare, estratti tre nominativi, di cui il primo in ordine di estrazione, designato per la nomina e gli altri, in ordine di estrazione, per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l'incarico da parte del nominativo designato per nomina.

Nel caso di organo collegiale, i primi tre nominativi estratti sono designati per la nomina, mentre gli altri nominativi estratti, potranno subentrare in caso di eventuale rinuncia o impedimento dei predetti, nell'ordine generale di estrazione, ossia dal quarto al nono.

I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l'incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell'organo di revisione da parte del consiglio dell'ente. In altri termini, si viene a determinare una graduatoria che ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente.

Ne consegue che per sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell'incarico, si provvederà a nuova estrazione.

I nominativi che verranno estratti per il rinnovo dell'organo di revisione di un ente locale, sia quelli designati per la nomina che quelli estratti successivamente per eventuali sostituzioni, concorreranno all'estrazione dei nominativi per il rinnovo dell'organo di revisione di altro ente locale che dovesse svolgersi nella stessa seduta.

5. Contributo annuo.

Si rammenta che l'art. 4-bis, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, ha previsto il versamento di un contributo annuale pari a 25 euro da parte dei soggetti che risulteranno iscritti nell'elenco. In ordine alle modalità e ai tempi di versamento del predetto contributo saranno fornite successive comunicazioni.

Roma, 17 dicembre 2012

Il Direttore della Direzione centrale
della finanza locale
Verde